

549/ 2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa XXXXX XXXXX
ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

XXXXXXXX ~~XXXXXX~~ (c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX)

Assistito e difeso dagli avv. Irene Lo Bue del Foro di Parma e dagli avvocati Walter Miceli del Foro di Palermo , Fabio Ganci del Foro di Palermo Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri del Foro di Vicenza

Ricorrente

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. 80185250588)

Assistito e difeso ex art 417bis c.p.c. dall'Ufficio Scolastico XI – Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, in persona del Dirigente dott. XXXXX XXXXXX e dai Funzionari dott.ssa XXXX XXXXX e dott. XXXXX XXXX

OGGETTO: Carta del docente

Conclusioni

Per il ricorrente: *“previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6*



dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di €. 2.500,00 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.

- In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, condannarsi il Ministero dell'Istruzione al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.

Spese e competenze integralmente rifuise, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde."

Per il Ministero: "Si conclude affinché l'On.le Tribunale adito, reietta e disattesa ogni avversa pretesa, voglia: 1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo; 2) Nel merito, rigettare il ricorso siccome inammissibile, improponibile ed infondato, con vittoria di spese; 3) In caso di accoglimento, anche parziale della domanda, si chiede comunque di contenere la pretesa entro i limiti del giusto e del provato, con integrale compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della novità delle questioni trattate."



MOTIVI IN FATTO E DI IN DIRITTO

Brunazzi Giuliano ha convenuto il Ministero dell'Istruzione per ottenere il riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L. n. 107 / 2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.

Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione in qualità di docente in forza di una serie di contratti a tempo determinato, stipulati dall'a. s. 2017/2018 all'a. s. 2021/2022, annuali o fino al termine delle attività didattiche. In esecuzione di questi contratti, ha spiegato d'aver svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il Ministero agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli ha riconosciuto il beneficio succitato.

Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.

Ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'importo di euro 2.500,00 in rapporto agli anni scolastici in cui si è svolta la docenza.

Si è costituito il Ministero dell'Istruzione che ha eccepito la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, in quanto il ricorso è basato sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23/09/2015 disciplinante le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica e sulla nota M.I.U.R. n. 15219 del 15/10/ 2015 la quale al paragrafo 2 "Destinatari" ribadisce che la Carta "è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari";

Nel merito, il Ministero ha rilevato l'infondatezza del ricorso, deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del



servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente; nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.

Tanto premesso, a seguito della discussione orale, la causa viene decisa ad odierna udienza.

-Va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo proposta dal Ministero.

La questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla carta docente di cui all'art 1 comma 121 L n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo che si ritiene leso da una previsione discriminatoria dei docenti a tempo determinato in contrasto con i principi euro unitari e di cui viene richiesta la disapplicazione.

-Nel merito il ricorso va accolto.

Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta, il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli a.s. 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 e 2021/2022.

L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “ *Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti*



con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”

Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.

La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.

La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.

I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustificano la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.



Pertanto la domanda deve trovare accoglimento e il Ministero va condannato a riconoscere al ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 e 2021/2022 per l'importo di euro 500,00 annui, con le stesse regole previste per il personale di ruolo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno determinate considerando che si tratta di questione ormai seriale decisa alla prima udienza di discussione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 549/2022:

1) Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rendere disponibile a XXXX XXXX la carta docente di cui all'art. 1, co. 121, L n. 107/ 2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e quindi con accredito della complessiva somma di euro 2.500,00 con le stesse regole previste per il personale di ruolo.

2) Condanna il Ministero dell'Istruzione a rifondere a XXXX XXXX le spese del giudizio, liquidate in euro 670,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa, con distrazione a favore dei procuratori antistatari sopra indicati.

Reggio Emilia, così deciso il 21 dicembre 2022

Il Giudice

Dott.ssa XXXX XXXX

